SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Casagiove e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Casagiove (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito ai protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casagiove (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stella Fracassi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giuntaed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casagiove (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 febbraio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 febbraio 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casagiove (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stella Fracassi, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 7 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariano Irpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ariano Irpino (Avellino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 gennaio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Franza.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'ari 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 gennaio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 5 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2020.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Sant'Anastasia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Gaetano Cupello;

Considerato che il dott. Gaetano Cupello non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Stefania Rodà è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Sant'Anastasia (Napoli) in sostituzione del dott. Gaetano Cupello, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 2020, il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Gaetano Cupello.

Considerato che il dott. Gaetano Cupello non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Sant'Anastasia (Napoli), del dott. Gaetano Cupello con la dott.ssa Stefania Rodà.

Roma, 5 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Belcastro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) ha deliberato lo stato di dissesto finanziario, a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che il Comune di Belcastro ha predisposto due ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che, con decreti del Ministro dell'interno del 28 marzo 2018 e del 28 giugno 2019, non sono state approvate come espressamente previsto dall'art. 261, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, avente carattere essenziale ai fini del risanamento dell'amministrazione,
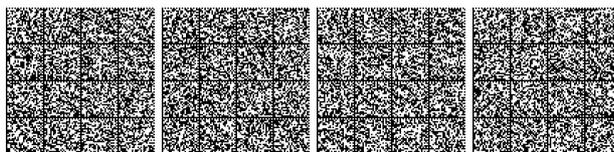
integra ai sensi dell'art. 262, comma 1, la fattispecie di cui all'art. 141, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Calenda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, ha dichiarato il dissesto finanziario, con delibera consiliare n. 15 del 6 luglio 2016, essendo stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo quanto previsto dall'art. 259, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 267/2000, l'ente deve avviare il processo di risanamento finanziario, con la presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il Comune di Belcastro ha predisposto due ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2016/2020, tuttavia entrambe le ipotesi, con decreti ministeriali del 28 marzo 2018 e del 28 giugno 2019, non sono state approvate dal Ministero dell'interno come espressamente previsto dall'art. 261, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Tenuto conto che — ai sensi dell'art. 262, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 — l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integra la fattispecie di cui all'art. 141, comma 1, lettera *a)*, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Antonio Calenda, in servizio presso la prefettura di Catanzaro.

Roma, 7 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Gavi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gavi (Alessandria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gavi (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Clara Callegari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gavi (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 gennaio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Alessandria, in sede vacante, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 gennaio 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gavi (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Clara Callegari, in servizio presso la Prefettura di Alessandria.

Roma, 7 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Alpignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Alpignano (Torino);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alpignano (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Accardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, 13 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alpignano (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dai consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 24 dicembre 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 dicembre 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alpignano (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Accardi, in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 5 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01227
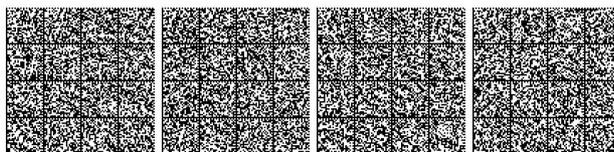
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 febbraio 2020.

Determinazione della misura del sovra canone BIM dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, per il periodo 1º gennaio 2020 - 31 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993, «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo 174 del 2016;

Visto il decreto legislativo 165 del 2001;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visti i seguenti decreto ministeriale con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente:

decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007, n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
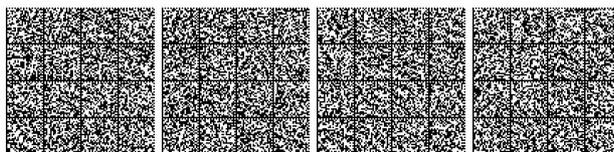
decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta.

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n 221, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 - Serie generale - del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 18 - Serie generale - del 23 gennaio 2018, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2010, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5 %;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, in euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o ricono-

sciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.
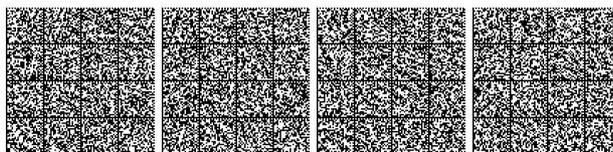
Roma, 12 febbraio 2020

Il direttore generale: MATTEI GENTILI

20A01239

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 2020.

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini della ripresa dei versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23» che prevede la «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019», che prevede, tra l'altro, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, concernente «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, nel quale sono indicati i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dal diffondersi del virus COVID-2019;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Ministro: GUALTIERI

20A01299
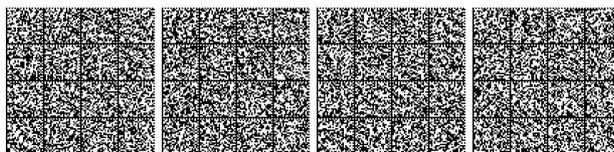
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Colomba società cooperativa», in Giffoni Sei Casali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Colomba società cooperativa» con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale n. 03872740653, conclusa in data 27 giugno 2017, nella quale emergevano numerose irregolarità oggetto di diffida a trenta giorni;

Viste le risultanze del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 29 settembre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile in quanto l'ente non aveva dato prova dell'effettivo superamento delle irregolarità riscontrate, soprattutto con riferimento alla mancata esibizione della documentazione comprovante la formazione del credito relativo ai finanziamenti effettuati dai soci;

Tenuto conto che con controdeduzioni inoltrate in data 12 ottobre 2017 il presidente della cooperativa contestava quanto riportato nel verbale ispettivo, allegando, oltre alla delibera assembleare di ratifica di tutte le operazioni effettuate, la documentazione a conforto di quanto dichiarato al fine di scongiurare l'adozione del provvedimento proposto;

Tenuto conto, altresì, che gli ulteriori supplementi ispettivi disposti dagli uffici di questa direzione generale, rispettivamente conclusi il 16 novembre 2018 e il 27 giugno 2019, hanno confermato la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, avendo riscontrato il persistere di un irregolare funzionamento dell'organo amministrativo, nonché una mancata trasparenza nella gestione finanziaria dell'ente;

Rilevato in particolare che, come evidenziato in sede ispettiva, la cooperativa, pur avendo deliberato (con verbale di assemblea straordinaria del 24 ottobre 2017) di rinunziare alla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, con soppressione delle relative clausole statutarie e modifica della denominazione societaria, ed avendo provveduto alla redazione del bilancio straordinario al 24 ottobre 2017 - approvando la congruità e la correttezza delle poste in esso riportate come da relazione del revisore interno -, non risulta avere ottemperato a quanto prescritto dall'art. 2545-*octies* del codice civile relativamente alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;

Vista la nota protocollo n. 197091 del 29 luglio 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, si trasmetteva all'ente in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata del sodalizio, in ordine alla quale non pervenivano osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare protocollo n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Colomba società cooperativa», con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale n. 03872740653, costituita in data 1° febbraio 2002, è revocato.
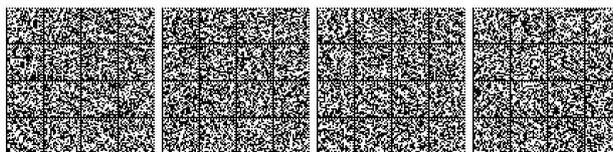
Art. 2.

Il dott. Elia Coppola, nato a Napoli il 7 ottobre 1966 - codice fiscale CPPLEI66R07F839P, residente in Atrani (SA) in Vicoletto Carmine, n. 5 e con domicilio professionale in Napoli, Calata San Marco, n. 13, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario a Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01217

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Aquilone società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Busseto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Aquilone società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Busseto (PR) C.F. 02802180345 e i successivi accertamenti ispettivi conclusi in data 4 agosto 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, ancorché diffidata, non ha sanato le seguenti irregolarità: 1) mancata delibera in merito al compenso eventualmente spettante ai componenti dell'organo amministrativo, in considerazione che il presidente della cooperativa, già amministratore unico, non intrattiene alcuno scambio mutualistico con l'ente; 2) destinazione dell'utile di esercizio 2017 non conforme a quanto previsto dall'art. 2545-*quater* e a quanto deliberato in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017; 3) mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali dalla data di costituzione dell'ente;

Vista la nota ministeriale prot. n. 136255 in data 29 maggio 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa all'ente in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata non consegnata presso la casella di posta certificata del sodalizio in argomento;

Vista la successiva nota prot. n. 157837 in data 18 giugno 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato nuovamente trasmesso all'ente il sopra citato avvio del procedimento per raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza in data 30 luglio 2019;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Aquilone società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Busseto (PR) - C.F. 02802180345, costituita in data 26 maggio 2016, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (BL) il 9 marzo 1969 C.F. NDRGPP69C09D530V, domiciliato in piazza Antonio Salandra 33/a - Parma, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01218

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della società cooperativa «Coneco Italia cooperativa», in Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Coneco Italia - società cooperativa» - codice fiscale 01179250954, con sede in Oristano, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 25 settembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, ancorché diffidata, non ha sanato le seguenti irregolarità rilevate in sede ispettiva:

1) mancata riapprovazione del bilancio 2016 con esatta indicazione del capitale sociale; carenza di informazioni in merito all'aumento dello stesso capitale sociale e mancato riscontro tra quanto contenuto nella nota integrativa relativamente al capitale sociale con quanto riportato nei libri sociali; deliberazione dell'assemblea dei soci riguardo la destinazione dell'utile di esercizio conseguito in contrasto con le previsioni dell'art. 2545-*quater* del codice civile, situazione peraltro riscontrata anche nel bilancio 2017;

2) irregolare iscrizione dei soci sovventori nel libro soci; mancate deliberazioni dell'organo amministrativo in relazione alle previsioni di cui all'art. 21 dello statuto, concernenti le quote sottoscritte dai soci; non corretta imputazione delle somme conferite dai soci sovventori nel fondo per il potenziamento aziendale, come previsto dall'art. 23 dello statuto;

Vista la nota ministeriale prot. n. 158260, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 18 giugno 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa al predetto ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Coneco Italia - società cooperativa» - codice fiscale 01179250954, con sede in Oristano, costituita in data 26 febbraio 2014, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Fabrizio Lucca, nato a Cagliari il 23 agosto 1975 - codice fiscale LCCFRZ75M23B354Q, domiciliato in via Andrea Galassi n. 2 - Cagliari, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario a Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01219

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della società cooperativa «Ambiente 1 società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dalla associazione di rappresentanza Legacoop nei confronti della società cooperativa «Ambiente 1 - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - C.F. 04116971005, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 febbraio 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, risulta non aver sanato le seguenti irregolarità: 1) omessa esibizione dei libri sociali; 2) omesso versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;

Vista la nota ministeriale prot. n. 172986, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 3 luglio 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli n. 2545-*terdecies*, n. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Ambiente 1 - società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma - C.F. 04116971005, costituita in data 30 maggio 1991, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960 - C.F. CHRGRG60H30H501S, domiciliato in via di Ripetta n. 141 - Roma, è nominato commissario governativo della predetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01231

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Ambiente 3 Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dalla associazione di rappresentanza Legacoop nei confronti della società cooperativa «Ambiente 3 - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 04116891005, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 20 febbraio 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, ancorché diffidata, non risulta avere eliminato le seguenti irregolarità riscontrate in sede ispettiva: 1) omessa esibizione dei libri sociali; 2) omesso versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;

Vista la nota ministeriale prot. n. 158250, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 18 giugno 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Ambiente 3- società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma - codice fiscale n. 04116891005, costituita in data 30 maggio 1991, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Mauro Fusi, nato a Roma il 18 marzo 1962 - codice fiscale FSUMRA62C18H501Z, domiciliato in corso D'Italia n. 83, Roma, è nominato commissario governativo della suddetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01232

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Legione Prima società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Legione Prima società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03515371007, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 24 dicembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, risulta non aver sanato le seguenti irregolarità riscontrate in sede ispettiva: 1) mancata nomina dell'organo amministrativo collegiale e mancata previsione della durata in carica dei suoi componenti, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b, della legge n. 205/2017, nonché mancata deliberazione in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero alla gratuità delle cariche; 2) omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, rispettivamente inoltrate con nota prot. n. 0158266 del 18 giugno 2019 alla casella di posta certificata del sodalizio, mai consegnata, e con successiva raccomandata a/r prot. n. 163375, in data 25 giugno 2019, respinta al mittente perché all'indirizzo della sede legale indicato nel registro imprese l'ente è risultato sconosciuto;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Preso atto che l'ente non ha provveduto ad attivare la casella di posta elettronica certificata né ha comunicato al competente registro imprese la variazione della propria sede legale;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Legione Prima società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03515371007, costituita in data 4 dicembre 1988, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Maria Grazia Franco, nata a Reggio Calabria il 1° maggio 1975 - codice fiscale FRNMGR75E41H224W, domiciliata in via Vespasiano n. 49 - Roma, è nominata commissario governativo della predetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01233

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Cooperativa muratori posatori & impiantistica», in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Muratori Posatori & Impiantistica» - codice fiscale n. 02529240356, con sede in Bologna, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 5 luglio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, ancorché diffidata, non ha eliminato le seguenti irregolarità: 1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale e mancata delibera in merito alla durata delle cariche dell'organo amministrativo in conformità con quanto stabilito dell'art. 1, comma 936, lettera b, della legge n. 205/2017, nonché mancata deliberazione in merito alla determinazione dell'eventuale compenso ai componenti del consiglio di amministrazione; 2) omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 205/2016 e 2017/2018; 3) mancata esibizione dei libri fiscali obbligatori - libro giornale, registro I.V.A. acquisti/vendite, libro beni ammortizzabili, libro inventari;

Vista la nota ministeriale prot. n. 32552, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 6 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa all'ente in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per

l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni.

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa muratori posatori & impiantistica» - codice fiscale n. 02529240356 con sede in Bologna, costituita in data 4 aprile 2012, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Germano Camellini, nato a Bologna il 10 aprile 1946 - codice fiscale CMLGMN46D10A944M, domiciliato in via San Mamolo n. 29 - Bologna, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01234

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Isolaverde società cooperativa sociale onlus a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dalla associazione di rappresentanza confcooperative nei confronti della società cooperativa «Isolaverde società cooperativa sociale onlus a r.l.», con sede in Roma - C.F. 97213380583, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 5 novembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, risulta non aver sanato le seguenti irregolarità: 1) mancato aggiornamento del libro soci, che risulta tenuto in ma-

niera non conferma alle disposizioni di legge; 2) omesso versamento ai fondi mutualistici del 3% sugli utili iscritti nei bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016, ai sensi della legge n. 59/1992;

Vista la nota ministeriale prot. n. 158263, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 18 giugno 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Tenuto conto che, come accertato dal competente ufficio di questa Direzione generale, non risulta depositato presso il registro imprese il bilancio relativo all'anno 2018;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Isolaverde società cooperativa sociale onlus a r.l.», con sede in Roma - C.F. 97213380583, costituita in data 13 ottobre 2010, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Cris Pino Cherubini, nato a Roma il 2 marzo 1976 - C.F. CHRCSP76C02H501Y, domiciliato in via Roberto Rossellini n. 51 - Roma, è nominato commissario governativo della predetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01235

DECRETO 17 febbraio 2020.

Gestione commissariale della «Triniti - società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Triniti - società cooperativa a r.l.», con sede in Roma - C.F. 14357101006, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 4 dicembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, ancorché diffidata, non ha eliminato le seguenti regolarità riscontrate in sede ispettiva: 1) omessa esibizione dei libri fiscali obbligatori e del libro dell'organo amministrativo; 2) irregolare tenuta del libro soci; 3) mancato aggiornamento del regolamento interno alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/08; 4) omesso versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018; 5) mancato deposito del bilancio 2018;

Vista la nota ministeriale prot. n. 136248, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 29 maggio 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* art. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Triniti - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma - C.F. 14357101006, costituita in data 27 giugno 2017, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Bastoni, nato a Roma il 19 luglio 1966 - C.F. BSTMRZ66L19H501O, domiciliato in corso d'Italia n. 83 - Roma, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Triniti - società cooperativa a r.l.» con sede in Roma - C.F. 14357101006, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01236

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute

1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è autorizzato a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria.

Art. 2.

Incremento del personale medico

1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emegenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

2. Il personale medico di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, nonché il personale medico di cui al comma 1, è autorizzato, in via straordinaria e fino alla cessazione dello stato di emergenza, allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, anche in deroga alle seguenti disposizioni:

regio decreto del 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'accertamento dei requisiti psico fisici della gente di mare;

decreto ministeriale 13 gennaio 1979 relativo ai requisiti per l'accertamento dell'idoneità psico fisica per i sommozzatori in servizio locale;

legge 16 giugno 1939, n. 1045 relativa all'igiene ed all'abitabilità delle navi;

decreto ministeriale 1° ottobre 2015, recante modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.
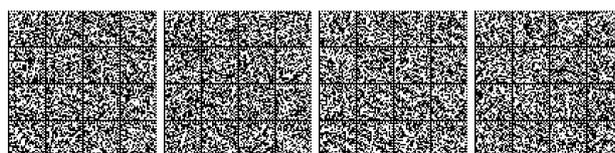
Art. 3.

Attività del volontariato di protezione civile

1. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.

2. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal soggetto attuatore del Ministero della salute si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 4.600.000,00, allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01247

ORDINANZA 22 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020

1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticià di cui in premessa, il comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 provvedono con la procedura di cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera *c)* in deroga al comma 6 del medesimo art. 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture;».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01254

ORDINANZA 25 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
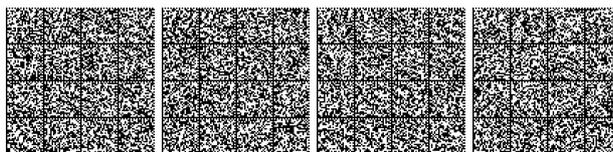
Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di garantire il tempestivo ed efficace superamento del contesto di criticità di cui in premessa, anche in ragione dell'aggravamento del medesimo, il Dipartimento della protezione civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020. Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. È inoltre fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.

2. Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la possibilità delle regioni e province autonome di acquistare direttamente.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di acquisizione già espletate o già in corso oltre che dei contratti già conclusi per l'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1.

4. Le imprese che producono o distribuiscono in Italia i dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 comunicano quotidianamente al Dipartimento della protezione civile il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020

1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da «- 35» a «entro il periodo emergenziale» sono sostituite dalle seguenti «- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell'articolo 35, è possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 dopo le parole «nei confronti di ANAC» sono aggiunte le seguenti «- 93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione».

Art. 3.

Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori

1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

Art. 4.

Donazioni ed atti di liberalità

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01300
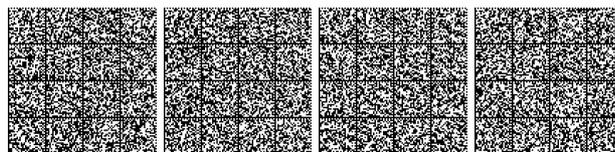
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zoloft», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 188/2020).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 535/2019 del 26 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 2019 con la quale la società Pfizer Italia s.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoloft» (sertralina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;
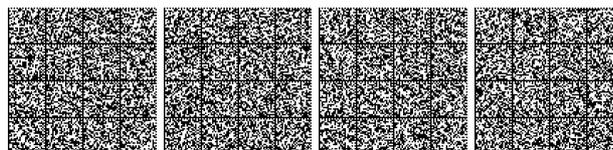
Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2019 con la quale la società Pfizer Italia s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Zoloft» (sertralina) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 027753185;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 gennaio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOLOFT (sertralina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

50 mg compresse rivestite con film - 28 compresse divisibili in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 027753185 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zoloft» (sertralina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01176

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vigamox», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 190/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazione;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 288 del 16 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Vigamox» (moxifloxacina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Vigamox» (moxifloxacina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045628029;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 gennaio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIGAMOX (moxifloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml – A.I.C. n. 045628029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vigamox» (moxifloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 12 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01177

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 15 ottobre 2019.

Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale per la montagna - annualità 2016-2017-2018-2019, legge n. 97/1994. (Delibera n. 66/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna (di seguito Fondo);

Visto in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale dispone che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto altresì, il comma 6, del citato art. 2, inerente ai criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto l'art. 1, comma 761, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha finanziato il Fondo, con un importo annuo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

Visto l'art. 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019) che ha disposto l'ulteriore finanziamento del Fondo con l'importo di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Considerato che gli importi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, nonché all'annualità 2019, risultano essere stati ridotti rispettivamente a euro 4.728.870, euro 4.144.382, euro 3.978.116 ed euro 8.850.008, in attuazione delle disposizioni di cui: *i)* all'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; *ii)* all'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); *iii)* al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 326/Bil del 18 dicembre 2017 che ha disposto la ulteriore riduzione di euro 180.333,00 dello stanziamento di competenza del CR7 sul capitolo di spesa «932-Fondo nazionale per la montagna» per l'esercizio 2017;

Considerato che gli importi come sopra rideterminati sono stati impegnati con i due decreti del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DAR), del 19 dicembre 2018 relativamente alle annualità 2016, 2017 e 2018 e del 15 maggio 2019 per l'annualità 2019;

Considerato pertanto, che l'importo definitivo del Fondo su cui operare la ripartizione tra le regioni per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 ammonta complessivamente ad euro 21.701.376,00;

Vista la delibera di questo Comitato n. 10 del 18 febbraio 2013, di approvazione dei criteri e riparto delle risorse del Fondo nazionale della montagna per l'annualità 2010 sulla base dei dati elaborati dall'ISTAT;

Vista la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmessa dal Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro con nota n. DAR 12765 del 2 agosto 2019, concernente i criteri e la relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, corredata dalla tabella dei coefficienti di riparto e degli importi spettanti a ciascuna delle regioni per le annualità di riferimento;

Considerato che la ripartizione proposta è effettuata, come illustrato nella relazione del competente Dipartimento (DAR) a corredo della medesima, sulla base dei medesimi criteri contenuti nella richiamata delibera di questo Comitato del 18 febbraio 2013, n. 10 elaborati dall'ISTAT, valutando non utile procedere ad un aggiornamento dei coefficienti perché il ricalcolo aggiornato del riparto richiederebbe una nuova elaborazione da parte dell'ISTAT, con un dispendio di attività e tempi non giustificati dai ridotti scostamenti che ne potrebbero risultare;

Visto l'esito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 25 luglio 2019 (repertorio atti n. 136/CSR), nella quale la Conferenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 97/1994, ha espresso il parere favorevole sulla richiamata proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti e degli importi spettanti a ciascuna delle regioni per le annualità di riferimento;

Considerato inoltre che alla medesima proposta sono allegati anche i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota n. 12200 del 26 giugno 2019, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota n. 6886 del 1° luglio 2019;

Vista la nota n. 50 del 10 ottobre 2019 a firma del Capo di Gabinetto, con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha confermato la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della precedente proposta n. DAR 12765 del 2 agosto 2019;

Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nn. 60 e 64 del 15 ottobre 2019, con le quali sono stati trasmessi i formali concerti, rispettivamente del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato infine, che ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, le risorse non vengono ripartite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 5279 15 ottobre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Delibera:

1. Sono approvati, per quanto considerato nelle premesse, relativamente alle annualità 2016-2017-2018-2019, i criteri del riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna, che ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 97/1994 tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio pro-capite;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali;

2. A base del riparto indicato nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, sono posti i seguenti indicatori statistici, già adottati con la delibera n. 10/2013, derivanti dai criteri di cui al punto 1;

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani;

3. Le relative quote di riparto percentuali afferenti a ciascuna regione sono riportate nella colonna B della citata tabella allegata.

4. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni della somma complessiva di 21.701.376,00 euro, relativo alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, riportato nella colonna C della predetta tabella allegata.

5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 15 ottobre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 116

Tabella - Riparto Fondo nazionale per la montagna annualità 2016-2017-2018-2019

Regione	COLONNA A Coefficienti di riparto ISTAT di cui alla delibera CIPE n. 10/2013 (incluse le P.A. di Trento e Bolzano) (*) (%)	COLONNA B Coefficienti di riparto annualità dal 2016 al 2019 (escluse le P.A. di Trento e Bolzano) (**) (%)	COLONNA C Sommatoria importi annualità dal 2016 al 2019 (***) (euro)
Piemonte	7,749	8,464	1.836.814,00
Valle d'Aosta	1,403	1,532	332.565,00
Lombardia	7,530	8,225	1.784.902,00
Bolzano ****	4,835	-	-
Trento ****	3,613	-	-
Veneto	3,219	3,516	763.028,00
Friuli Venezia Giulia	2,000	2,185	474.077,00
Liguria	2,330	2,545	552.300,00
Emilia-Romagna	5,107	5,578	1.210.557,00
Toscana	5,609	6,127	1.329.551,00
Umbria	3,164	3,456	749.991,00
Marche	2,865	3,129	679.116,00
Lazio	5,390	5,887	1.277.639,00
Abruzzo	5,070	5,538	1.201.787,00
Molise	2,261	2,470	535.945,00
Campania	7,080	7,733	1.678.235,00
Puglia	3,312	3,618	785.072,00
Basilicata	4,560	4,981	1.080.897,00
Calabria	7,492	8,183	1.775.895,00
Sicilia	6,039	6,596	1.431.477,00
Sardegna	9,372	10,237	2.221.528,00
ITALIA	**100,000**	**100,000**	**21.701.376,00**

(*) I coefficienti della colonna A sono approssimati alla terza cifra decimale.

(**) I coefficienti della colonna B sono visualizzati alla terza cifra decimale. Detti coefficienti sono ricalcolati rapportando a 100 i coefficienti di colonna A una volta esclusi quelli relativi alle Province Autonome di Trento e Bolzano e sono utilizzati per il calcolo del riparto di colonna C senza approssimazioni nei decimali.

(***) Il calcolo dell'importo da assegnare a ciascuna Regione è stato effettuato arrotondando il risultato all'unità.

(****)Esclusa dal riparto 2016 – 2019 ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

20A01237

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gramplus»

Estratto determinazione AAM/PPA n. 54/2020 del 22 gennaio 2020

Autorizzazione della variazione: si autorizza la seguente variazione:

B.I.a.1.b) variazione tipo II:

introduzione di un produttore di sostanza attiva supportato da ASMF relativamente alla specialità medicinale «GRAMPLUS» (A.I.C. n. 025703) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/290.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kalinox»

Estratto determina AAM/PPA n. 59/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione del *grouping* di variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni: modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente alla specialità medicinale «KALINOX» (A.I.C. n. 040914) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolari A.I.C.: AIR Liquide Sante (International).

Procedura europea: FR/H/0409/001/II/007/G.

Codice pratica: VC2/2015/790.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neohepatect»

Estratto determina AAM/PPA n. 60/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni: C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.2 e 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente alla specialità medicinale «NEOHEPATECT» (A.I.C. n. 035561) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolari A.I.C.: Biotest Pharma GmbH.

Procedura europea: DE/H/0214/001/II/055.

Codice pratica: VC2/2019/230.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazoni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01180

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gerolin»

Estratto determina AAM/PPA n. 61/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

B.I.z) - Aggiornamento di un ASMF del principio attivo citicolina sodica di un produttore già autorizzato,

relativamente alla specialità medicinale «GEROLIN» (A.I.C. n. 025396) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/101.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01181

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Daflon» e «Arvenum»

Estratto determina AAM/PPA n. 62/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione del *worksharing* di variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

C.I.4. Modifica dei paragrafi 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente alla specialità medicinale «DAFLON» (A.I.C. n. 023356) e «ARVENUM» (A.I.C. n. 024552) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolari A.I.C.: Les Laboratoires Servier e Istituto Farmaco Biologico Stroder.

Codice Pratica: VN2/2018/83.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01182

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colpotrophine»

Estratto determina AAM/PPA n. 63/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

aggiornamento del Modulo 3.2.S dovuto all'aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva promestriene,

relativamente alla specialità medicinale «COLPOTROPHINE» (A.I.C. n. 026613) nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 026613048 - «10 mg/mg crema vaginale» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 026613051 - «10 mg capsule vaginali» 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited.

Codice pratica: VN2/2018/167.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01183

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Neohepatect» e «Cytomegatect».

Estratto determina AAM/PPA n. 64/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.b.2)b - Aggiunta di Charles River Laboratories Ltd (Irlanda) come laboratorio alternativo a contratto responsabile del *batch release* (rilascio lotti) per il test dei pirogeni in accordo alla farmacopea europea 2.6.8. Questa modifica riguarda solo il prodotto finito;

relativamente alle specialità medicinali NEOHEPATECT (A.I.C. n. 035561) - CYTOMEGATECT (A.I.C. n. 046731) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C. Biotest Pharma Gmbh;

procedura europea DE/H/0214/001/II/0057 - DE/H/4905/01/II/05;

codice pratica VC2/2019/451 - 452.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01184

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 65/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione del *grouping* di variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.b.3.a

Cambi minori nel processo di produzione del medicinale.

B.II.b.4.d

Variazione del *batch size* dei lotti del medicinale.

B.II.b.5.z

Inclusione delle specifiche complete di alcuni contenitori di intermedi.

B.II.e.1.b.2

Utilizzo di una ulteriore tipologia di tappi per la chiusura del flacone del medicinale.

B.II.f.1.b.1

Estensione della scadenza del medicinale da due a tre anni

relativamente alla specialità medicinale MEROPENEM AUROBINDO (A.I.C. n. 043812) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.;

procedura europea PT/H/1339/II/012/G;

codice pratica VC2/2018/626.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01185

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spidifen»

Estratto determina AAM/PPA n. 66/2020 del 27 gennaio 2020

Autorizzazione del *grouping* di variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo IB B.II.a.3.a.1: da aroma menta-anice (menta 15 mg e anice 135 mg) ad aroma cola-limone 130 mg;

Tipo II B.II.a.3.b.2: modifica della composizione quali-quantitativa della formulazione del medicinale;

Tipo IB B.II.b.3.a: modifica minore del processo di produzione del medicinale;

Tipo IB B.II.b.4.b: riduzione del *batch size* del medicinale;

Tipo IA B.II.c.1.b: aggiunta di una specifica per il controllo di un eccipiente;

Tipo IA B.II.d.1.z: modifica delle specifiche per il controllo del prodotto finito;

Tipo IB B.II.d.1.z: modifica delle specifiche per il controllo del prodotto finito;

Tipo II B.II.d.1.e : modifica delle specifiche per il controllo del prodotto finito con allargamento del criterio di accettabilità;

Tipo IA B.II.d.2.a: modifica della procedura analitica impiegata per il controllo del prodotto finito;

Tipo IA B.II.d.2.a: modifica della procedura analitica impiegata per il controllo del prodotto finito;

relativamente alla specialità medicinale SPIDIFEN 600 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine (A.I.C. n. 026916142).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l.;

codice pratica VN2/2018/225.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01186

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nuova versione della Tabella 1 dell'annesso sulle sostanze chimiche della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata con legge 4 aprile 1997, n. 93, in vista della sua entrata in vigore il 7 giugno 2020.

Viene qui riprodotta la nuova versione della Tabella 1 dell'annesso sulle sostanze chimiche della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata con legge 4 aprile 1997, n. 93, in vista della sua entrata in vigore il 7 giugno 2020.
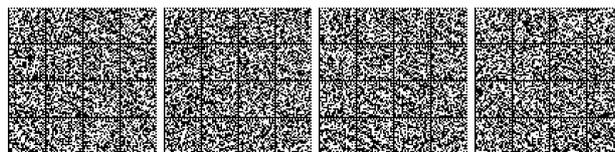
OPCW **Technical Secretariat**

S/1820/2019
23 December 2019
Original: ENGLISH

NOTE BY THE TECHNICAL SECRETARIAT

CONSOLIDATED TEXT OF ADOPTED CHANGES TO SCHEDULE 1 OF THE ANNEX ON CHEMICALS TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

INTRODUCTION

1. The Conference of the States Parties (hereinafter "the Conference"), at its Twenty-Fourth Session, adopted decisions C-24/DEC.4 and C-24/DEC.5 (both dated 27 November 2019), in which it approved, in accordance with paragraphs 4 and 5 of Article XV of the Chemical Weapons Convention (hereinafter "the Convention"), certain changes to Schedule 1 of the Annex on Chemicals to the Convention (hereinafter "the Annex on Chemicals"). Through Note Verbale NV/ODG/221841/19 (dated 10 December 2019), the Director-General subsequently notified all States Parties of the approval by the Conference of these changes to the Annex on Chemicals. By letter dated 10 December 2019, the Director-General also notified the Depositary accordingly. Pursuant to subparagraph 5(g) of Article XV of the Convention, the changes to the Annex on Chemicals shall enter into force for all States Parties 180 days after the date of the aforementioned notification by the Director-General, that is, on 7 June 2020.

2. The Annex to the present Note by the Technical Secretariat sets out a consolidated text of the adopted changes which will replace, on 7 June 2020, Schedule 1 of the Annex on Chemicals, including CAS registry numbers assigned to the toxic chemicals described therein (i.e., items Schedule 1.A (13) to (16)). This Note will be communicated to the Depositary.

Annex: Consolidated Text of the Changes to Schedule 1 of the Annex on Chemicals to the Chemical Weapons Convention

CS-2019-2235(E) distributed 23/12/2019
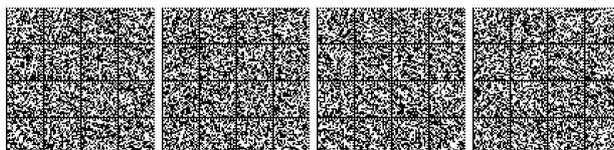
Annex

CONSOLIDATED TEXT OF THE CHANGES TO SCHEDULE 1 OF THE ANNEX ON CHEMICALS TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

The following is a consolidated text of the changes to Schedule 1 of the Annex on Chemicals to the Chemical Weapons Convention (hereinafter "the Convention") adopted by the Conference of the States Parties in decisions C-24/DEC.4 and C-24/DEC.5 (both dated 27 November 2019), including CAS registry numbers assigned to the toxic chemicals described therein. These changes enter into force on 7 June 2020.

B. SCHEDULES OF CHEMICALS

The following Schedules list toxic chemicals and their precursors. For the purpose of implementing this Convention, these Schedules identify chemicals for the application of verification measures according to the provisions of the Verification Annex. Pursuant to Article II, subparagraph 1 (a), these Schedules do not constitute a definition of chemical weapons.

(Whenever reference is made to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations of alkyl groups listed in the parentheses are considered as listed in the respective Schedule as long as they are not explicitly exempted. A chemical marked "*" on Schedule 2, part A, is subject to special thresholds for declaration and verification, as specified in Part VII of the Verification Annex.)

<u>Schedule 1</u> (CAS registry number)

A. Toxic chemicals:

(1) O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate (107-44-8)
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate (96-64-0)

(2) O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates
e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate (77-81-6)

(3) O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate (50782-69-9)

(4) Sulfur mustards:
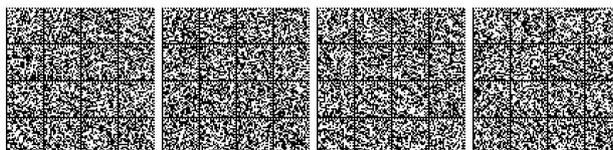
S/1820/2019
Annex
page 3

	2-Chloroethylchloromethylsulfide	(2625-76-5)
	Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	(505-60-2)
	Bis(2-chloroethylthio)methane	(63869-13-6)
	Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	(3563-36-8)
	1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	(63905-10-2)
	1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	(142868-93-7)
	1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	(142868-94-8)
	Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether	(63918-90-1)
	O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether	(63918-89-8)
(5)	Lewisites:	
	Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine	(541-25-3)
	Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	(40334-69-8)
	Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine	(40334-70-1)
(6)	Nitrogen mustards:	
	HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	(538-07-8)
	HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	(51-75-2)
	HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	(555-77-1)
(7)	Saxitoxin	(35523-89-8)
(8)	Ricin	(9009-86-3)

(13) P-alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) phosphonamidic fluorides and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)-P-decylphosphonamidic fluoride (2387495-99-8)
Methyl-(1-(diethylamino)ethylidene)phosphonamidofluoridate (2387496-12-8)

(14) O-alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) phosphoramidofluoridates and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)phosphoramidofluoridate (2387496-00-4)
Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate (2387496-04-8)
Ethyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate (2387496-06-0)

(15) Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphonamidofluoridate (2387496-14-0)

(16) Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines)
Quaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:

1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)

e.g. 1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dimethylammonio]decane dibromide (77104-62-2)

S/1820/2019
Annex
page 4

Bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:
1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)

e.g. 1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio]decane-2,9-dione dibromide (77104-00-8)

B. Precursors:

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides

e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride (676-99-3)

(10) O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite (57856-11-8)

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate (1445-76-7)

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate (7040-57-5)

20A01238

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57 «Assicurazione degli stock acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG Pesca marittima e acquacoltura n. 1431 del 22 gennaio 2020, che ha superato con esito positivo il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente e pertanto è stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 visto *ex* art. 5, comma 2, al numero 140 in data 12 febbraio 2020, è stato adottato l'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli a valere sulle risorse della Misura 2.57, «Assicurazione degli *stock* acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

20A01230
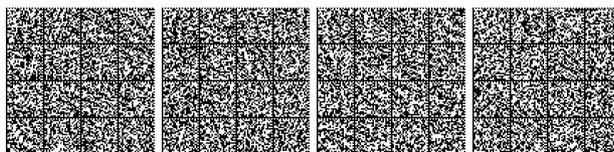
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società cooperativa «Land Support», in Bolzano.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Land Support società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2/E (c.f. n. 02818370211) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 5 febbraio 2020

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

20A01175

Liquidazione coatta amministrativa della «Evergreen società cooperativa», in Bolzano

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Evergreen società cooperativa» (C.F. 02859540219), con sede a Bolzano (BZ), via Siemens n. 23, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. Walter Barbin, con ufficio a Bolzano (BZ), via Cassa di Risparmio n. 3;

3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

4) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 10 febbraio 2020

La direttrice: PAULMICHL

20A01229

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-048) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.